



Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

e qualche osservazione di tecnica normativa



Nota di aggiornamento sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e qualche osservazione di tecnica normativa

Riferimenti normativi

- ❑ Art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito;
- ❑ Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO
- ❑ Decreto Ministeriale: Piano tipo



II PIAO

sostituisce diversi documenti di pianificazione e programmazione curati dalle Amministrazioni

uniforma le modalità di redazione del Piano fra Enti dello Stato ed Enti Locali, prevedendo modalità semplificate per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti

misura di riforma PA (PNRR)



Piani assorbiti

- Piano esecutivo di gestione (ove previsto, es per i Comuni);
- Piano dei fabbisogni del personale;
- Piano organizzativo per il lavoro agile (POLA);
- Piano delle azioni positive;
- Piano della performance;
- Piano di prevenzione della corruzione;
- Piano delle azioni concrete.



Nota di aggiornamento sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e qualche osservazione di tecnica normativa

Obiettivo del PIAO:

migliorare verso l'esterno, ossia verso i cittadini e le imprese, l'azione della pubblica amministrazione

Cons. Stato, sez. cons., 2 marzo 2022, n. 506, ritiene che il nuovo strumento immaginato non debba configurarsi come un semplice layer of bureaucracy entro il quale i diversi piani precedenti vadano semplicemente a giustapporsi ma debba esserne occasione di riconfigurazione e integrazione, dandosi come obiettivo di migliorare verso l'esterno, ossia verso i cittadini e le imprese, l'azione della pubblica amministrazione



Nota di aggiornamento sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e qualche osservazione di tecnica normativa

II PIAO

E' stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/20012,

ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative

Piano tipo con modalità semplificate per PA con meno di 50 dipendenti (DM, di cui è stato predisposto uno schema)



Nota di aggiornamento sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e qualche osservazione di tecnica normativa

Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente

Le pubbliche amministrazioni adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, di quelle riguardanti il sistema di misurazione e valutazione della performance (d.lgs. 150/2009) e le norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190/2012, cd. "legge Severino").



Termine per l'adozione del Piano

L'articolo 6 del d.l. 80/2021 prevede:

- a regime: **entro il 31 gennaio** di ogni anno
- in prima applicazione: **entro il 30 aprile 2022**

In sede di prima applicazione si prevede che fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della **performance** o della Relazione sulla performance);
- b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile (**POLA**));
- c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Piano triennale dei fabbisogni del personale**)



**Nota di aggiornamento
sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
e qualche osservazione di tecnica normativa**

ORIENTAMENTI ANAC

3 febbraio 2022, durante il webinar “Sull’onda della semplificazione e della trasparenza”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”

con cui ha voluto fornire, a tutte le Amministrazioni tenute all’adozione di misure per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa nonché del diritto di accesso civico, un quadro quanto più esaustivo dei contenuti che i documenti di pianificazione devono ricomprendere al fine della loro completezza e capacità di incidere effettivamente sul fenomeno che intendono prevenire



**Nota di aggiornamento
sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
e qualche osservazione di tecnica normativa**

**Atti attuativi previsti
entro il 31 marzo 2022,**
previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- D.P.R.: Abrogazione di adempimenti relativi ai piani assorbiti,** (art. 6, comma 5, del d.l. 80/2021)

- D.M.: Adozione di un Piano tipo,** quale strumento di supporto per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (art. 6, comma 6, del d.l. 80/2021)



PIANO TIPO

**Nel Piano tipo sono definite modalità
semplificate per l'adozione del Piano da
parte delle amministrazioni con meno di
cinquanta dipendenti**

Il Piano tipo, da adottare entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata



Nota di aggiornamento sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e qualche osservazione di tecnica normativa

Struttura del PIAO

Sezione 1: Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione

Sottosezione a) Valore pubblico;

Sottosezione b) Performance;

Sottosezione c) Rischi corruttivi e trasparenza;

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione a) Struttura organizzativa;

Sottosezione b) Organizzazione del lavoro agile;

Sottosezione c) Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Sezione 4: Monitoraggio



Intesa in Conferenza Unificata

Per entrambi i provvedimenti è stata raggiunta

rispettivamente il 2 dicembre 2021 (D.M.) e il 9 febbraio 2022 (d.P.R., con osservazioni)

la necessità di un rinvio del termine di prima applicazione del PIAO stante il disallineamento temporale dei vari adempimenti.



PARERE

Cons. Stato, sez. cons., n. 506 del 2 marzo 2022

La Sezione esprime un parere favorevole sullo schema di decreto (regolamento di delegificazione), a condizione che sia riformulato nel senso esposto e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale (per Cons. Stato, avente natura di regolamento).



Dal punto della tecnica normativa

Il Consiglio di Stato

evidenza

- I) le specifiche modalità di ricorso al modello della delegificazione;
- II) la natura quantomeno ambivalente del decreto ministeriale recante il “Piano tipo”;
- III) l’assenza di AIR



DELEGIFICAZIONE

Il Consiglio di Stato rileva che la norma di delegificazione (autorizzata nella specie, dall'art. 6 d.l. 80/2021) assegna al regolamento il compito di individuare e abrogare “gli adempimenti” relativi ai piani che saranno assorbiti nel nuovo Piao, senza indicare le disposizioni legislative che andranno ad essere abrogate con l'entrata in vigore del regolamento. Demanda integralmente questo compito al regolamento stesso, quale atto cui spetterà identificare “gli adempimenti” di legge abrogati con la sua entrata in vigore. In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, in questo caso il regolamento di delegificazione agisce solo “in negativo”, astenendosi dal recare una “disciplina della materia” che si dovrà perciò desumere per sottrazione degli adempimenti abrogati o comunque adeguati.



Delegificazione (segue)

Il Consiglio di Stato evidenzia che la norma di legge “si riferisce, impropriamente, all’abrogazione di adempimenti, non di norme. Una formulazione che lascia aperto il dubbio se essa debba essere interpretata nel senso che il regolamento in esame ha l’effetto non già di abrogare le norme indicate ma di determinare la loro inefficacia in quanto relative ad adempimenti, da ritenere ormai inutili o superati in quanto inerenti a piani assorbiti nel PIAO, o ancora di lasciare vigenti le norme solo per alcuni destinatari, cui non si applica l’art. 6 del d.l. n. 80”.



Abrogazioni

Per il Consiglio di Stato, le ricadute delle abrogazioni specificamente disposte dallo schema d.P.R. non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l'assorbimento nel Piao, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche.

Raccomanda un approfondimento del lavoro di abrogazione per ciascuno dei Piani assorbiti



Abrogazioni (segue)

Solo alcuni piani sono oggetto, infatti, di abrogazioni espresse e, in taluni casi, di modifiche soppressive che hanno la capacità di condurre alla caducazione dell'intera disciplina di rango primario che li prevedeva e li disciplinava (es. Piano organizzativo per il lavoro agile (cd. Pola))



Abrogazioni (segue)

Per altri piani, invece, le abrogazioni e le modifiche disposte dallo schema di regolamento (d.P.R.) non sono esaustive, lasciando residuare porzioni di disciplina primaria o riferimenti ad essi da parte di altre norme legislative, in relazione alle quali paiono opportuni completamenti e chiarimenti al fine di non complicare il riconoscimento del quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, salvi gli ulteriori adeguamenti e coordinamenti resi necessari dalle indicazioni fornite dal decreto ministeriale di adozione del Piano tipo.



DM recante Piano tipo Il Consiglio di Stato evidenzia

Natura del decreto ministeriale recante il “Piano tipo” viene ritenuta “quantomeno ambivalente”.

Definito dall’art.6, comma 6, solo “quale strumento di supporto alle amministrazioni”, quasi un atto di indirizzo non vincolante, per il Consiglio di Stato ha “valore chiaramente normativo e prescrittivo”.



**Nota di aggiornamento
sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
e qualche osservazione di tecnica normativa**

**ITER parlamentare Atto Governo n. 369
(parere)**

• **CAMERA:**

I Commissione Affari costituzionali (in data 22 e 30 marzo: Esame e rinvio); riunione: mercoledì 6 aprile: parere favorevole con condizioni e osservazioni

V Commissione Bilancio (30 marzo: Valutazione favorevole)

• **SENATO**

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali (in data 15 e 29 marzo, 5 aprile: Esame e rinvio, proposta favorevole con condizioni e osservazioni);

5^a Commissione permanente Bilancio (in data 30 marzo: Esame e rinvio; 5 aprile: osservazioni, non ostativo con rilievi)